**ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)**

**PREMESSA**

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado "Giovanni Pascoli" si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.n.249/1998 e alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione d i una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti i componenti della comunità scolastica;
- assolvimento degli impegni scolastici;
- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
- utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo.

Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire.

La sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

***Art. 1 – Provvedimento disciplinari: caratteri generali***

Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva, ma tener conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal D. Lgs. 62/2017.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

***Art. 2 – Sanzioni disciplinari di competenza del Docente e del Dirigente Scolastico***
La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione commessa, terrà conto della situazione personale dello studente, dovrà essere ispirata al principio della riparazione del danno causato e potrà prevedere i seguenti interventi o una combinazione degli stessi:
- richiamo verbale
- nota sul diario personale
- nota sul registro di classe
- segnalazione in Presidenza
- convocazione della famiglia
- provvedimenti riparativi

***Art. 3 – Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di classe***
- Riparazione del danno provocato;
- risarcimento economico dei danni causati;
- sospensione dalle lezioni per periodi fino a 15 giorni, in seduta straordinaria, nella componente allargata ai rappresentanti dei genitori.

L'organo collegiale competente a disporre la sanzione disciplinare delibera a maggioranza dei membri presenti; nella deliberazione di irrogazione della sanzione disciplinare non è consentita l'astensione; le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale

***Art. 4 – Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d'Istituto***
- Sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni;
- sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico;
- allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

L'organo collegiale competente a disporre la sanzione disciplinare delibera a maggioranza dei membri presenti; nella deliberazione di irrogazione della sanzione disciplinare non è consentita l'astensione; le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.

| **DOVERE** | **INFRAZIONE** | **SANZIONE DISCIPLINARE** |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Art. 5***<br>***Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni*** | Se dopo una "ammissione con riserva", l'assenza dovesse rimanere ingiustificata | L'insegnante della prima ora, verificata l'A.R., deve fare una comunicazione telefonica alla famiglia, tramite la segreteria dopo la quale la famiglia dovrà provvedere |
| | Se l'assenza non sarà giustificata | Sarà data comunicazione formale alla famiglia che l'assenza rimane formalmente ingiustificata anche ai fini del voto di comportamento |
| | Se le assenze dovessero essere abituali, frequenti e/o non debitamente motivate | Sarà inviata una nota informativa ai genitori dell'alunno, tramite Segreteria, a cura dell'insegnante della prima ora, firmata dal Capo d'Istituto o da un suo delegato |
| | Se si sospettasse una contraffazione della firma di giustificazione | Immediata convocazione telefonica dei genitori a cura dell'insegnante della prima ora (in caso di impossibilità, con le modalità di cui al punto 2) |

| | **INFRAZIONE** | **SANZIONE DISCIPLINARE** |
|---|---|---|
| ***Art. 6***<br>***Gli studenti sono tenuti a essere puntuali*** | In caso di ritardo abituale | Richiesta scritta di colloquio con la famiglia, tramite Segreteria, a cura del docente della 1° ora di lezione |
| | Se la richiesta venisse disattesa | Sarà data comunicazione alla famiglia che il ritardo è formalmente ingiustificato anche ai fini del voto di condotta |
| | Se tutti i precedenti provvedimenti non sortissero effetto | Sarà il consiglio di classe a prendere i provvedimenti che riterrà opportuni |

| DOVERE | INFRAZIONE | SANZIONE DISCIPLINARE |
|---|---|---|
| ***Art. 7***<br>***Gli studenti sono tenuti ad assolvere regolarmente agli obblighi di studio*** | Se l'impegno di studio venisse disatteso | Comunicazione alla famiglia tramite diario, a cura del docente interessato |
| | Se la mancanza dovesse reiterarsi | Convocazione del genitore o di chi ne fa le veci, (come al precedente punto 2 Art.9-10) più ammonizione del docente sul diario dell'alunno |
| | Se l'impegno venisse ulteriormente disatteso | Comunicazione alla famiglia per il tramite della Segreteria, a cura dell'insegnante interessato, firmata dal capo d'Istituto |

| DOVERE | INFRAZIONE | SANZIONE DISCIPLINARE |
|---|---|---|
| ***Art. 8***<br>***Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento improntato al rispetto delle regole della scuola, dei compagni e del personale scolastico*** | Trasgressioni non gravi | Rimprovero verbale e/o annotazione nel Registro di Classe e nel diario personale |
| | Impedimento o grave turbativa dell'attività didattica con comportamenti di disturbo e/o offese verbali | Allontanamento temporaneo dalla lezione a cura del docente interessato per brevissimo tempo e sotto la sorveglianza dell'insegnante. Successivamente si riunirà il C.d.C che provvederà alla sospensione fino a 2 giorni |
| | Offese fisiche e atti di prevaricazione | Sospensione fino a 5 giorni disposta dal Consiglio di classe riunito in seduta disciplinare |
| | Se le offese dovessero reiterarsi o dovessero essere particolarmente gravi | Intervento del C.d.I. con sospensione superiore ai 15 giorni |
| | Allontanamento non autorizzato dall'aula con scorribande nell'edificio | Si riunirà il C.d.C che provvederà alla sospensione fino a 2 giorni |
| | Uscita non autorizzata dall'edificio della scuola | Sospensione fino a 5 giorni disposta dal Consiglio di classe riunito in seduta disciplinare |
| | Se la mancanza dovesse reiterarsi | Sospensione fino a 15 giorni disposta dal Consiglio di Classe riunito in seduta disciplinare |

| DOVERE | INFRAZIONE | SANZIONE DISCIPLINARE |
|---|---|---|
| | **Danno materiale al patrimonio della scuola:** | |
| ***Art. 9***<br>***Gli studenti sono tenuti a rispettare il patrimonio della scuola*** | Se è accertata la responsabilità individuale | Riparazione del danno anche pecuniaria, con versamento del corrispettivo sul C/C della Scuola, oppure conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica |
| | Se è accertata la responsabilità di gruppo | Riparazione del danno, anche pecuniaria, oppure conversione della sanzione in danaro in attività a favore della comunità scolastica, a carico del gruppo responsabile |

***Art. 10 – Procedimento***

Si ricorda che il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è un procedimento amministrativo in piena regola e, come tale, segue l'iter previsto dalla L. 241/1990, integrata, per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Lo stesso Statuto ha sancito il principio secondo cui l'adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, di un codice di disciplina che individui le condotte rilevanti e le relative sanzioni costituisce condizione di legittimità per l'irrogazione di tali sanzioni.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;

il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe.

In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).

Il provvedimento viene assunto dall'organo collegiale al completo. La seduta è preceduta da una fase istruttoria riservata alla solo componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

Trattandosi di un procedimento amministrativo, è necessario rispettare l'obbligo di motivazione, sancito

dall’art. 3 della L. 241/1990, in assenza del quale il provvedimento risulta viziato di illegittimità.

***Art. 11 - Impugnazioni***

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito “Organo di garanzia” (O.G.), istituito presso l’istituto ai sensi dell’Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Avverso la pronuncia dell’Organo di Garanzia, è possibile presentare ricorso al TAR competente.

***Art. 12 – Organo di garanzia***

L’O.G. dura in carica un triennio ed è composto da:
Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza
Presidente del Consiglio di istituto
n° 1 rappresentante dei docenti
n° 2 rappresentante dei genitori nominati dal Consiglio di istituto
n° 1 rappresentante del personale A.T.A.
n° 3 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori, uno per la componente del personale A.T.A.
I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.
L’O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti.
Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel “Regolamento di istituto”, è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'”Organo di garanzia” della scuola.

***Art. 13 – Organo di garanzia regionale***

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.